



NEWS

# Euroconference

Edizione di martedì 30 Gennaio 2024

## CASI OPERATIVI

**Concessione in comodato dello studio all'associazione**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Dichiarazione bonus pubblicità da inviare entro il 9.2.2024**  
di Alessandro Bonuzzi

## IVA

**I controlli sull'esportatore abituale**  
di Roberto Curcu

## PENALE TRIBUTARIO

**Sequestro preventivo: questioni proponibili in sede di riesame**  
di Angelo Ginex

## IVA

**Documenti Iva precompilati 2024: ancora sperimentale il programma di assistenza**  
di Luca Caramaschi



## CASI OPERATIVI

### **Concessione in comodato dello studio all'associazione**

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the Euroconference logo at the top left, followed by the text "La professionalità va riconosciuta". In the center, it says "100 BEST IN CLASS" above "2024 Edition". To the right is a circular portrait of a man and a woman standing together. At the bottom, it says "sponsored by TeamSystem".

In merito alla possibilità di procedere alla costituzione di uno studio associato tra medici si chiede:

- può un associato (di maggioranza) concedere lo studio professionale fisico dove svolgere l'attività associativa in comodato d'uso gratuito all'associazione?
- in caso di risposta positiva, può l'associato, in quanto proprietario, portare comunque in deduzione l'Imu pagata per lo studio professionale, in quanto relativa a bene strumentale concesso in comodato (deduzione prevista per i beni strumentali concessi in comodato d'uso nell'attività di impresa, purché permanga il requisito dell'inerenza)?
- affinché lo studio associato possa beneficiare del relativo credito pari al 30% delle commissioni, è necessario che il POS utilizzato sia intestato allo studio associato?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Dichiarazione bonus pubblicità da inviare entro il 9.2.2024**

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

### Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al **bonus pubblicità 2023**, e intendono beneficiare di tale agevolazione, devono presentare la **dichiarazione degli investimenti effettuati** nel corso del 2023, entro il prossimo **9.2.2024**.

La **fruizione** del beneficio è, difatti, condizionata alla presentazione:

- in primo luogo, della **“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”**, avente ad oggetto i dati relativi agli investimenti effettuati **nell’anno di riferimento**, a titolo di **prenotazione**. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2023, la prenotazione doveva essere perfezionata **entro lo scorso 31.3.2023**;
- in secondo luogo, della **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**, in cui va dichiarata l'**effettiva realizzazione** degli investimenti prenotati, ossia indicati nella **“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”**, confermando (oppure rettificando) quanto comunicato in precedenza.

Ebbene, alla luce di quanto previsto dal **comunicato** del Dipartimento Informazione ed Editoria dell’8.1.2024, la **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”** deve essere presentata, in via telematica, **entro le ore 24.00 del prossimo 9.2.2024**, utilizzando l’apposito modello da trasmettere mediante la specifica **piattaforma** disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, alla quale, peraltro, si può accedere anche dal sito internet dello stesso Dipartimento Informazione ed Editoria.

Evidentemente, gli **investimenti effettivamente realizzati** costituiscono la base su cui calcolare il credito d’imposta spettante al **singolo istante**. In particolare:

- l’ammontare del bonus verrà determinato dal Dipartimento con un **apposito provvedimento** consultabile sul sito internet e;
- il credito d’imposta potrà essere utilizzato in **compensazione** tramite **modello F24** (con codice tributo “6900”), osservando le limitazioni degli aiuti *“de minimis”*.

Si ricorda che il bonus pubblicità è stato introdotto dall'[articolo 57-bis, D.L. 50/2017](#), con la



finalità di **incentivare** le spese per l'acquisto di **spazi pubblicitari e inserzioni commerciali** su:

- la **stampa periodica o quotidiana** – nazionale o locale – **anche on line**;
- **emittenti televisive o radiofoniche locali.**

Non va dimenticato che la disciplina agevolativa in commento è stata oggetto di **molteplici modifiche** negli anni successivi alla sua introduzione. In particolare:

- per **l'anno 2020**, il credito d'imposta doveva essere calcolato nella misura, dapprima, **del 30%** e, poi, del **50% degli investimenti effettuati**, in luogo del 75% degli investimenti incrementali, purché pari o superiore all'1% degli **investimenti dell'anno precedente**, con l'estensione del beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato;
- per gli **anni 2021 e 2022**, il bonus era riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti realizzati per le campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, nonché su radio e televisioni, sempre non rilevando la condizione dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario;
- dal **2023**, è stata ripristinata la **disciplina agevolativa ordinaria**, secondo cui il credito d'imposta è pari al **75% del valore incrementale degli investimenti effettuati**, dovendosi verificare, quale requisito per accedere al beneficio, **l'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario** rispetto all'investimento dell'anno precedente. Inoltre, sono state **eliminate** dal perimetro degli investimenti agevolabili le spese pubblicitarie effettuate su **emittenti televisive e radiofoniche** (sia analogiche che digitali). Tutto ciò ad opera dell'[articolo 25-bis,L. 17/2022](#) (cd. Decreto energia).



## IVA

### **I controlli sull'esportatore abituale**

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

### **Tutto triangolazioni e operazioni a catena**

[Scopri di più](#)

*Gentile contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha svolto dei controlli nei confronti dei soggetti che risultano aver emesso nei Suoi confronti dichiarazioni di intento per l'anno in corso ... e le dichiarazioni di intento che ha ricevuto sono ideologicamente false.*

Questo, in sintesi, è il riassunto delle prime cinque righe di una PEC che qualche contribuente ha ricevuto dall'Agenzia delle entrate, la quale – a fine 2023 – stava facendo controlli sulla possibile **falsità delle dichiarazioni di intento** dello stesso anno.

Come mai arrivano **comunicazioni di questo tipo**? Facciamo un passo indietro.

**Correva l'anno 2020** ed il legislatore, con l'[articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020](#), ordinava all'Amministrazione finanziaria:

- di rafforzare il **contrasto alle frodi** realizzate mediante l'utilizzo del falso *plafond Iva*, effettuando specifiche **analisi di rischio**, al fine di impedire, al contribuente "pizzicato" ad emettere tali false dichiarazioni, di emetterne altre, ovvero di emettere **fatture elettroniche recanti l'indicazione del titolo di non imponibilità e del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata**;
- di individuare le **modalità operative per l'invalidazione delle lettere di intento già emesse** e per l'inibizione di nuove lettere di intento.

Nell'ottobre del 2021, l'Agenzia delle entrate pubblicava il Provvedimento direttoriale n. 293390, che avrebbe dovuto avere **decorrenza 1.1.2022**, con il quale dava attuazione alla norma. In particolare, stabiliva che i soggetti che emettono dichiarazioni di intento sono sottoposti a **specifiche procedure di analisi di rischio** e controllo, ed in caso di esito positivo "**le dichiarazione d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento**". Contestualmente, l'Agenzia delle entrate **invia, a mezzo PEC, apposita comunicazione al soggetto emittente ed al soggetto ricevente**. Dopo aver previsto che al soggetto pizzicato ad emettere dichiarazioni di intento irregolari è pregiudicata la possibilità di emettere nuove dichiarazioni, stabiliva che:



- il numero di protocollo della dichiarazione di intento doveva essere indicato nel campo 2.2.1.16.2 del file xml della fattura elettronica;
- “l’invalidazione della dichiarazione d’intento (...) comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (Sdl)”.

Torniamo al presente, ed alla comunicazione che ha inviato l’Agenzia delle entrate, la quale prosegue con un “**invito ad interrompere o ad evitare per l’anno in corso di emettere fatture senza Iva**, ai sensi dell’[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#), nei confronti di tali soggetti. Tali comunicazioni non dovrebbero più arrivare – o per lo meno non dovrebbero più contenere un invito di tale tipo – considerato che il prossimo 1.2.2024 entreranno in vigore le specifiche tecniche della fattura elettronica in versione 1.9 le quali prevedono, quale novità, l’introduzione del codice 00477 per lo scarto delle fatture con dichiarazione di intento invalidata. In sostanza, dal prossimo 1.2.2024 dovrebbe essere completato quello che il legislatore chiese nel 2020, e cioè lo scarto delle fatture che contengono numeri di dichiarazioni di intento invalidate, in modo da “*disinnescare con immediatezza la condotta fraudolenta perpetrata*” (in questo senso la relazione di accompagnamento alla legge). Questo dovrebbe anche far stare più tranquillo il contribuente non solito a leggere con tempestività le PEC.

Dal primo febbraio 2024, quindi, sarà possibile emettere fatture non imponibili nei confronti di tutti gli esportatori abituali, senza fare alcun controllo? Tanto gli stessi li fa l’Agenzia delle entrate... A parere di chi scrive no, per quella che è la giurisprudenza UE.

In numerose sentenze della Corte di Giustizia UE è emerso, infatti, che i benefici Iva (ad esempio applicare un titolo di esenzione o semplicemente detrarre l’Iva sugli acquisti) possono essere negati al soggetto passivo, quando egli sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che partecipava a un’operazione che si iscriveva in una evasione commessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena delle cessioni o prestazioni.

Oltre a cercare di contrastare i falsi esportatori, l’Agenzia delle entrate è ben consapevole che – persa l’imposta che questi sono riusciti a frodare – potrebbero recuperare la stessa sui loro fornitori che, non avendo adottato una buona diligenza, hanno partecipato ad una operazione che si iscriveva in una frode di un operatore a valle nella catena delle cessioni, e pertanto, nelle comunicazioni che inviano, avvisano lo stesso fornitore che “*la provata falsità della lettera d’intento comporta il recupero dell’IVA (...) e delle relative sanzioni sul cedente in quanto direttamente e consapevolmente partecipe ad una operazione fraudolenta*”, citando una serie di sentenze di Cassazione ed invitando il contribuente a valutare se non abbia senso assoggettare ora per allora le operazioni ad Iva (che difficilmente si riuscirebbe ad incassare dal “falso esportatore”) e tacitamente ad effettuare un ravvedimento delle sanzioni.

Ora, nella comunicazione non è indicato che – da giurisprudenza Unionale – la diretta e/o consapevole partecipazione del fornitore ad una operazione fraudolenta deve essere provata con “elementi oggettivi”.



La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha statuito che:

- la diligenza che si può richiedere al contribuente deve essere “**ragionevole**”;
- l’obbligo in capo al **contribuente di assumere informazioni su un altro soggetto** ricorre quando sussistono indizi che consentono di sospettare **l’esistenza di irregolarità o di evasione**.

Infine, la stessa Corte statuisce che “*l’amministrazione finanziaria non può imporre a un soggetto passivo di compiere controlli complessi e approfonditi relativi al suo fornitore, trasferendo di fatto su di esso gli atti di controllo incombenti all’amministrazione stessa*”.



## PENALE TRIBUTARIO

## Sequestro preventivo: questioni proponibili in sede di riesame

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### Riforma fiscale: accertamento e nuovo concordato biennale

Scopri di più

L'[articolo 321 c.p.p.](#) conferisce al Giudice il potere di adottare, nelle more del procedimento penale, un decreto di **sequestro preventivo** con il quale apporre un **vincolo di indisponibilità** su una **determinata res** a fini cautelari. Tale **misura cautelare “reale”**, imponendo limitazioni sulla **disponibilità di cose o beni**, grava sul patrimonio dell'indagato ed è **finalizzata all'esecuzione della futura confisca, diretta o per equivalente**, delle cose che servirono (o furono **destinate**) a **commettere il reato**, ovvero delle cose che ne sono il **prodotto o il profitto**.

Con specifico riferimento ai **reati tributari**, l'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), nel contemplare la confisca e, quindi, il **sequestro preventivo** ad essa finalizzato, stabilisce che tale provvedimento possa avere **ad oggetto i beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo**, salvo che appartengano a persona estranea al reato; e, **in mancanza** di questi, i **beni nella disponibilità del reo**, per un valore corrispondente a tale **prezzo o profitto**.

Ai sensi del citato [articolo 321, c.p.p.](#), il **provvedimento di sequestro**, che è disposto dal **Giudice competente** a pronunciarsi nel merito con decreto o, se non è ancora stata esercitata l'azione penale, dal **Giudice per le indagini preliminari**, oppure, ancora, dallo stesso **P.M.** nel corso delle **indagini preliminari** (in presenza di situazione di urgenza), può essere **immediatamente revocato**, a richiesta dell'interessato, qualora risultino **mancanti**, anche per fatti sopravvenuti, le **condizioni di applicabilità** previste dalla legge.

Inoltre, contro il **decreto di sequestro emesso dal Giudice**, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre **richiesta di riesame, anche nel merito**, a norma dell'[articolo 324 c.p.p.](#), la quale, tuttavia, **non sospende l'esecuzione del provvedimento**.

Sotto il profilo procedimentale, la **richiesta di riesame** è presentata **entro dieci giorni** dalla data di esecuzione del **provvedimento** che ha disposto il **sequestro** o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto **conoscenza** dell'avvenuto sequestro.

È importante evidenziare che, ai sensi del citato [articolo 324, c.p.p.](#), con la **richiesta di riesame** possono essere **enunciati anche i motivi** e, inoltre, chi ha proposto la richiesta ha **facoltà di**



**enunciare nuovi motivi** davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a **verbale** prima dell'inizio della discussione.

Al riguardo, la **Giurisprudenza di legittimità** è più volte intervenuta al fine di chiarire molteplici aspetti.

Innanzitutto, la **mancata proposizione** della richiesta di **riesame**, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale (quale, ad esempio, il **sequestro preventivo**), non preclude all'interessato la possibilità di richiedere, **anche in assenza di fatti sopravvenuti**, la **revoca** della misura cautelare, eccependo l'**originaria insussistenza** dei **presupposti** del sequestro (Cassazione n. 3838/2017).

Poi, con specifico riferimento al caso in cui il **Pubblico Ministero**, nelle more del sequestro preventivo, abbia disposto la **citazione diretta a giudizio dell'imputato**, si è rilevato che la proponibilità della **questione** relativa alla **sussistenza** del “**fumus**” del reato **non è preclusa** dalla suddetta circostanza (Cassazione n. 19991/2017).

Sotto altro profilo, invece, la Corte di Cassazione ha affermato che, **in sede di riesame** del provvedimento che dispone il sequestro, **non è proponibile** la questione relativa alla **sussistenza del “fumus commissi delicti”**, qualora sia intervenuto il **decreto** che dispone il **rinvio a giudizio** del soggetto interessato (Cassazione n. 26588/2014).

Quanto ai **provvedimenti** del Giudice che procede in ordine ai poteri e all'operato dell'**amministratore giudiziario**, è stato precisato che questi, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive e attuative della misura, **non sono impugnabili** davanti al **giudice dell'appello cautelare** ex [articolo 322-bis c.p.p.](#), ma le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al **giudice dell'esecuzione** ai sensi dell'[articolo 666, comma quarto, c.p.p.](#) (Cassazione n. 28003/2014).

Con riferimento al **requisito motivazionale**, è stato affermato che, in tema di **sequestro preventivo** finalizzato alla **confisca per equivalente** del profitto del reato, è **illegittimo** il **provvedimento** di applicazione della misura che **non contenga una, sia pur concisa, motivazione** circa la ritenuta **sussistenza del “periculum in mora”**, anche nel caso in cui il **patrimonio** del soggetto passibile di ablazione sia di **consistenza inferiore** alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo (Cassazione n. 47912/2023).

Da ultimo, è **escluso** che il Tribunale possa avvalersi del **potere d'integrare la motivazione** per rimediare alla parziale inosservanza dei canoni cui deve obbedire l'**ordinanza** che dispone il **vincolo**.

Nello specifico, la Cassazione ha affermato che nel procedimento di **riesame** avverso i provvedimenti di **sequestro**, le disposizioni concernenti il **potere di annullamento** del



**Tribunale** di cui all'[articolo 309, comma 9, c.p.p.](#), sono **applicabili in quanto compatibili** con la struttura e la funzione del **provvedimento applicativo** della misura cautelare reale, nel senso che il Tribunale del riesame **annulla** il provvedimento impugnato se la **motivazione manca o non** contiene l'**autonoma valutazione** degli **elementi** che ne costituiscono il necessario **fondamento**, nonché degli elementi forniti dalla **difesa** (Cassazione n. 1261/2024).



## IVA

# **Documenti Iva precompilati 2024: ancora sperimentale il programma di assistenza**

di Luca Caramaschi

Convegno di aggiornamento

## **Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024**

Scopri di più

Con il recente [Provvedimento direttoriale n. 11806](#), pubblicato lo scorso **19.1.2024**, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente esteso alle **operazioni effettuate nell'anno 2024** il periodo sperimentale iniziato in data 1.7.2021 e relativo alla messa a disposizione della **documentazione Iva precompilata** nei confronti di **taluni soggetti titolari di partita Iva**.

### **Programma di assistenza on line: in cosa consiste**

Nell'ambito di un **programma di assistenza on line**, basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, **l'Agenzia delle entrate mette a disposizione** dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, in un'apposita sezione:

- le bozze dei **registri** di cui agli [articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972](#);
- le bozze delle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche dell'Iva**;
- le bozze della **dichiarazione Iva annuale**.

### **L'excursus dei Provvedimenti emessi dall'Agenzia**

<b>Provvedimento AdE n. 183994/2021</b>	Sono state individuate le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1, del citato articolo 4, la platea dei <b>destinatari e le modalità di accesso</b> da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati.
<b>Provvedimento AdE n. 9652/2023</b>	È stata ampliata la <b>platea dei soggetti destinatari</b> dei documenti Iva elaborati dall'Agenzia ed esteso al <b>2023 il periodo di sperimentazione</b> .
<b>Provvedimento AdE n. 11806/2024</b>	Viene ulteriormente esteso il <b>periodo di sperimentazione anche al 2024</b> , ritenendo opportuno consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2.400.000 di soggetti Iva.



## Soggetti attualmente interessati

Viene confermato, anche per l'anno 2024, il **perimetro applicativo del programma di assistenza** on line dell'Agenzia che, come per lo scorso anno, **vede coinvolti**:

- i soggetti che effettuano la **liquidazione trimestrale dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 7, D.P.R. 542/1999](#) (e successive modifiche);
- i soggetti che effettuano la **liquidazione dell'Iva** secondo la contabilità per cassa, ai sensi dell'[articolo 32-bis, D.L. 83/2012](#);
- i soggetti che effettuano la **liquidazione trimestrale dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972](#);
- i soggetti per i quali nell'anno di riferimento è stata dichiarata la **liquidazione giudiziale** o la liquidazione coatta amministrativa;
- soggetti che applicano specifici **metodi di determinazione dell'Iva** ammessa in detrazione, come:
  - i **produttori agricoli** o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli [articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972](#);
  - le **aziende di agriturismo** o le associazioni operanti in agricoltura, di cui alla L. 413/1991;
  - le **aziende di enoturismo**, di cui all'[articolo 1, commi da 502 a 505, L. 205/2017](#);
  - le **aziende oleoturistiche**, di cui all'[articolo 1, commi 513 e 514, L. 160/2019](#).

## Soggetti ancora esclusi dal programma di assistenza

**Anche per l'anno 2024** (in tal senso il recente provvedimento direttoriale non ha modificato la platea dei soggetti interessati) restano **esclusi dal programma di assistenza** on line:

- i soggetti che applicano l'Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle **diverse attività esercitate**;
- i soggetti che aderiscono alla **liquidazione dell'Iva di gruppo**, prevista dall'[articolo 73, P.R. 633/1972](#) e dal D.M. 13.12.1979;
- i soggetti che partecipano a un gruppo Iva di cui agli [articoli 70-bis](#) e seguenti del titolo V-bis, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti di cui all'[articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 633/1972](#), ossia le Pubbliche amministrazioni definite dall'[articolo 1, comma 2, L. 196/2009](#), e gli altri **enti e società presenti nell'elenco** pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del decreto del MEF 9.1.2018 (split payment);
- i **commercianti al minuto** che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l'ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in **proporzione degli acquisti**, ai sensi del D.M. 24.2.1973 (ventilazione dei corrispettivi);



- gli operatori che trasmettono i corrispettivi per le **cessioni di benzina** o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, di cui all'[articolo 2, comma 1-bis, D.Lgs. 127/2015](#), e per le **cessioni di beni** o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015](#);
- i soggetti che erogano **prestazioni sanitarie**.

### Possibile il download massivo dei documenti

Al fine di ampliare la **gamma dei servizi messi a disposizione degli operatori economici** e dei loro intermediari, recependo anche le richieste provenienti dalle associazioni di categoria (in ordine ad una maggiore integrazione con i sistemi gestionali), a partire dall'anno 2024 l'Agenzia **estende la funzionalità** dei servizi in cooperazione applicativa di cui al punto 8, Provvedimento n. 433608/2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo, ai documenti Iva elaborati dall'Agenzia; sarà, pertanto, possibile effettuare un **colloquio automatico tra sistemi informatici** mediante **download massivi** dei dati elaborati e messi a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa. I dati acquisiti, in via automatica, potranno essere **importati dai soggetti Iva** (e dai loro intermediari) nei propri sistemi gestionali, oppure **utilizzati per un confronto** con le informazioni a loro disposizione.

Pertanto, a partire dalle **operazioni effettuate dall'1.1.2024** verrà resa disponibile, ai soggetti destinatari dei documenti Iva precompilati (e ai loro intermediari delegati), una ulteriore funzionalità che consente di **scaricare in forma massiva**, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web Service, i seguenti **documenti elaborati dall'Agenzia** delle entrate:

- bozze dei **registri Iva mensili**;
- prospetti riepilogativi Iva **su base mensile e trimestrale**;
- bozze delle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche**;
- bozza della **dichiarazione Iva annuale**.

### Le altre implementazioni

Infine, diamo evidenza anche degli altri aggiornamenti che, nel corso del 2023, hanno contribuito ad **implementare e migliorare le funzionalità** del descritto programma di assistenza on line dell'Agenzia delle entrate previsto dall'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#).



In particolare:

- per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, nel corso del 2023, sono state introdotte **nuove funzionalità nell'applicativo web** dei documenti Iva precompilati per consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la **corretta liquidazione dell'Iva a credito**;
- nel dicembre 2023, inoltre, sono state pubblicate le **nuove specifiche tecniche** del tracciato delle fatture elettroniche (versione 1.8, utilizzabile a partire dal 1.2.2024), che consentono, per i soggetti che adottano il **regime speciale riferito alle attività agricole** di cui agli [articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), di indicare per ogni fattura la **percentuale di compensazione**, nonché gli altri dati utili a **determinare l'Iva ammessa in detrazione** (queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l'ammontare dell'Iva a credito da riportare nei documenti Iva precompilati riferiti a tali soggetti);
- restano confermate le modalità di accesso all'applicativo web, le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti Iva, le **modalità e i termini per la convalida dei registri** e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell'Agenzia delle entrate, disciplinate con i citati Provvedimenti direttoriali n. 183994/2021 e n. 9652/2023.